



Con la collaborazione scientifica di



Testo aggiornato al 25 gennaio 2012

PRESENTAZIONE 3

SEZIONE I - I principi generali

I principi generali	5
La mediazione: definizioni e vantaggi	7
Le differenze con gli altri metodi di risoluzione delle controversie	13
I diritti che possono essere oggetto di mediazione	16
Le clausole di mediazione nei contratti	18

SEZIONE II - La disciplina della mediazione

La mediazione amministrata	21
La domanda di mediazione	23
L'invio della domanda e l'instaurazione della procedura	31
Il mediatore, gli ausiliari e gli esperti	34
Il procedimento di mediazione	39
La conclusione della procedura di mediazione: accordo e proposta	45
L'efficacia esecutiva degli accordi di conciliazione	54
I costi e gli aspetti fiscali	55

SEZIONE III - La mediazione amministrata dalle Camere di Commercio

Il ruolo delle Camere di Commercio	57
La mediazione delle Camere di Commercio	58
I costi del servizio di mediazione delle Camere di Commercio	62
I regolamenti e i tariffari	64

SEZIONE V - I contatti delle Camere di Commercio

Bergamo, Brescia, Como	67
Cremona, Lecco, Lodi	68
Mantova, Milano, Monza e Brianza	69
Pavia, Sondrio; Varese	70
GLOSSARIO	71

Questo quaderno è stato redatto per Unioncamere Lombardia su iniziativa delle **Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (d'ora in avanti Camere di Commercio) lombarde** con la collaborazione scientifica di **ISDACI** (Istituto Scientifico per l'Arbitrato, la Mediazione e il Diritto Commerciale).

Nell'ambito delle **funzioni di regolazione del mercato** che sono affidate alle Camere di Commercio, questo quaderno si presenta come uno strumento utile sia per coloro che - parti in mediazione e loro assistenti - si devono confrontare con la disciplina della mediazione civile e commerciale, sia per coloro che vogliono conoscere più a fondo questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

Il Legislatore nazionale, anche sulla spinta di quello comunitario, ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina organica sulla mediazione civile e commerciale, con il **D.Lgs. 28/2010** e il **D.M. 180/2010** (da ultimo modificato dal **D.M. 145/2011**). Queste novità rappresentano un passaggio storico-normativo di estrema rilevanza, che potenzialmente influisce sulla vita di tutti i cittadini.

Il ruolo delle Camere di Commercio appare strategico, possedendo un'esperienza ormai pluridecennale in questa materia, così come riconosciuto anche dal Legislatore nazionale, secondo cui gli Organismi di mediazione delle Camere di commercio sono iscritti di diritto al Registro presso il Ministero della Giustizia.

Le **Camere di Commercio della Lombardia** hanno intrapreso in questi anni numerose iniziative per favorire la diffusione della mediazione e per garantire elevati standard di qualità sia nella formazione dei mediatori, che nello svolgimento delle procedure.

All'interno di questo contesto il quaderno vuole costituire una **guida operativa**, enucleando una serie di indicazioni utili, alla luce non soltanto dei diritti riconosciuti dalle norme, ma anche delle iniziative camerali lombarde assunte in questo settore.

Il quaderno è articolato in **4 sezioni**:

- La **PRIMA SEZIONE**, intitolata **I PRINCIPI GENERALI**, introduce il lettore alla conoscenza dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, tracciando le principali caratteristiche e peculiarità della mediazione e le differenze con gli altri istituti, utilizzando come riferimento costante la disciplina delineata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010.
- La **SECONDA SEZIONE** entra nel vivo della **DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE**, partendo dalle modalità di presentazione della domanda di mediazione, arrivando fino ad illustrare i possibili esiti della procedura, fornendo indicazioni operative su come comportarsi per sfruttare al meglio questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie.
- La **TERZA SEZIONE**, invece, si occupa della **MEDIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO**, fornendo le indicazioni operative per sfruttare il servizio di mediazione delle Camere di Commercio e per farne conoscere e apprezzare i vantaggi e gli elevati standard di qualità.
- L'**ULTIMA SEZIONE**, invece, è dedicata all'indicazione di tutti i **CONTATTI UTILI** delle Camere di Commercio lombarde, con particolare riferimento ai servizi di conciliazione e mediazione.

I PRINCIPI GENERALI

1. Cosa vuol dire ADR?

Con l'espressione ADR (*Alternative Dispute Resolution*), di origine anglosassone, si fa riferimento a tutte le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

2. Cosa sono le procedure di risoluzione alternativa delle controversie?

Queste procedure si definiscono "alternative" al processo civile.

Il processo civile si caratterizza per l'intervento del giudice, il quale impone alle parti una soluzione della lite, mediante l'applicazione delle norme del diritto che riguardano il caso controverso.

Il processo è uno strumento molto importante ed è essenziale in ogni ordinamento giuridico; tuttavia esso costituisce uno dei possibili modi di risoluzione delle controversie.

Accanto ad esso, infatti, vi sono le procedure "alternative", così definite perché:

- il processo è regolato dalle norme del codice di procedura civile, che non possono essere derogate dalle parti, mentre **le ADR sono regolate** semplicemente **dall'accordo tra le parti**. In altri termini non ci sono regole di legge che dispongono come debba essere disciplinata una procedura ADR, ma solo la comune volontà delle parti.

Nella mediazione amministrata, cioè svolta presso un organismo (trovi una trattazione più approfondita della mediazione amministrata a pag. 21 di questo quaderno), la procedura è disciplinata da un regolamento predisposto dall'organismo stesso. Il regolamento ha il valore di un accordo tra le parti, pertanto le norme in esso contenute, se tutte le parti sono d'accordo, possono essere derogate.

- il giudice emette una sentenza, che è una decisione vincolante per le parti, alla quale queste non si possono sottrarre, mentre **l'accordo di conciliazione è un contratto, frutto della libera iniziativa delle parti**; il mediatore non ha alcun potere di imporre alle parti la soluzione alla loro controversia, neppure quando formula una proposta;
- il giudice, nel decidere, tiene conto principalmente delle norme di diritto, mentre nell'accordo di conciliazione **le parti possono tenere conto, oltre alle regole giuridiche, di ogni altro elemento che ritengano utile e conveniente** per la soluzione del conflitto.

Queste procedure, dunque, sono alternative al processo nel senso che **individuano un differente percorso per giungere alla soluzione della controversia**, che non necessariamente coincide con quella che potrebbe individuare il giudice (o l'arbitro) mediante l'applicazione delle norme giuridiche al problema o alla controversia che le parti gli hanno sottoposto.

Tra le varie procedure ADR, la mediazione costituisce uno degli esempi più importanti.

3. Quali sono le leggi che fanno riferimento alla mediazione?

In Italia esistono da tempo numerose disposizioni che fanno riferimento ai metodi extragiudiziali di risoluzione delle controversie e, negli ultimi anni, anche la legislazione in materia di diritti dei consumatori ha fatto ricorso in molti casi alle ADR.

All'interno di questo quadro normativo, si è inserito di recente il **D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina trasversale e tendenzialmente completa della mediazione** di tutte le controversie civili e commerciali.

Con l'entrata in vigore di una legge unitaria sulla mediazione, si è previsto che le precedenti disposizioni in materia di conciliazione obbligatoria (ad es. nelle controversie in materia di

telecomunicazioni, in materia di contratti agrari ecc.) restino disciplinate dalle norme che le hanno introdotte, mentre quelle sulla mediazione/conciliazione rientrano nella nuova disciplina.

Poiché la legge del 2010 è una legge generale ed omnicomprensiva, ad essa dovrebbero fare riferimento anche tutte le norme che, successivamente, dovessero prevedere l'esperimento della mediazione: è questo il caso del c.d. Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011) il quale, all'art. 67 ha richiamato la disciplina del D.Lgs. 28/2010 per la risoluzione alternativa delle controversie turistiche.

LA MEDIAZIONE: DEFINIZIONE E VANTAGGI

4. Cos'è la mediazione?

La mediazione costituisce una delle principali procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

L'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010 la definisce come *"l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta di risoluzione della stessa"*.

Quindi **il mediatore ha quale compito essenziale quello di far dialogare le parti** in maniera costruttiva, cercando di far loro abbandonare le reciproche diffidenze e i reciproci pregiudizi, facendo loro capire che, trovando un accordo, potrebbero soddisfare integralmente gli interessi comuni.

In pratica, il mediatore deve riportare al centro della controversia le parti, poiché solo queste ultime possono individuare i propri veri interessi nonché tempi e modi con cui poterli pienamente soddisfare.

Il mediatore, infatti, **non decide** come debba essere risolta la lite, non interpreta le posizioni delle parti sotto il profilo giuridico per dire

chi abbia torto e chi abbia ragione e per questo il suo ruolo è estremamente diverso da quello del giudice.

Anche nel caso in cui al mediatore venga richiesto di fare una proposta, le parti rimarranno libere di accettarla o meno, così come pure di integrarla o modificarla, prendendola come spunto per un accordo anche radicalmente differente.

Per ottenere questo risultato il mediatore deve disporre di competenze che non devono necessariamente ed esclusivamente essere di natura giuridica: **il cuore della formazione del mediatore, infatti, è la conoscenza di tutte quelle tecniche di comunicazione e di relazione che servono per ricostruire, insieme alle parti, un clima franco e collaborativo** affinché tutti si sforzino di raggiungere un risultato pienamente conforme agli interessi, ai bisogni, alle istanze e ai diritti delle parti.

5. Quali sono i vantaggi della mediazione?

La mediazione si caratterizza in primo luogo per la sua natura **volontaria**, nel senso che le parti possono farvi ricorso in ogni momento e in piena libertà, laddove ritengano utile farsi assistere da un terzo soggetto. In verità, anche nei casi in cui la legge disciplina il tentativo di mediazione come "obbligatorio", ciò non vuol dire che la parte sia costretta a partecipare all'incontro. Tuttavia, se una delle parti di una controversia sottoposta al tentativo obbligatorio di mediazione non intendesse prendervi parte, incorrerebbe in alcune conseguenze sia di natura processuale che di natura economica (come spiegheremo a pagg. 33 e 34 di questo quaderno).

Al di là dei casi di mediazione obbligatoria, la volontarietà della stessa consiste nella piena libertà di decidere se partecipare o meno, di restare sino alla fine della procedura ovvero di abbandonarla, senza alcuna conseguenza.

La mediazione ha natura **autocompositiva** nel senso che sono le parti a darsi le regole comuni e condivise per porre fine alla

controversia tra loro insorta. Regole che trovano la loro sistemazione nell'accordo di conciliazione, che è a tutti gli effetti un contratto.

In altri termini, le parti sono le protagoniste della soluzione della lite, differentemente da ciò che accade quando esse si rivolgono al giudice o all'arbitro, che impone loro una soluzione al cui processo decisionale esse non partecipano in alcun modo.

Nella definizione di una soluzione di comune accordo le parti sono libere di far leva su tutti gli elementi che esse ritengono rilevanti, da quelli più strettamente giuridici a quelli di altra natura (economica, relazionale, psicologica, sentimentale ecc.).

Per questa ragione si dice che, rispetto al modello "vincitore-soccombente" tipico del giudizio civile o dell'arbitrato (in cui la sentenza o il lodo affermano, sulla base delle norme giuridiche, chi ha torto e chi ha ragione), la conciliazione è un modello "vincitore-vincitore", poiché, realizzando gli effettivi interessi e bisogni di tutte le parti, si propone di non lasciare insoddisfatta nessuna di loro.

La mediazione ha, inoltre, natura **informale** poiché consente alle parti di gestire ogni fase della procedura nella maniera che esse ritengono più utile ed opportuna, senza alcun vincolo di forma. Nel caso della mediazione c.d. amministrata, cioè gestita da un organismo pubblico o privato, come risulta dalla disciplina del D.Lgs. 28/2010, l'informalità della procedura è comunque garantita dall'esistenza di un regolamento di procedura di cui ciascun ente è dotato.

Il regolamento, tuttavia, ha natura di accordo tra le parti e, avendo natura contrattuale, può essere derogato su comune e concorde volontà delle parti, laddove esse ritengano di svolgere alcuni aspetti della procedura in maniera più conforme alle loro rispettive esigenze.

Del resto la mancata applicazione delle norme del regolamento non ha alcuna conseguenza sulla validità e l'efficacia dell'accordo di conciliazione, il quale – essendo un contratto – seguirà esclusivamente le norme sulla validità e l'efficacia dei contratti in generale.

La mediazione è una procedura **rapida**: la normativa vigente prevede una durata massima corrispondente a quattro mesi, seppure accade spesso che le procedure terminino anche in un periodo notevolmente inferiore.

Quello della durata, peraltro, è un elemento strettamente collegato alla volontà delle parti le quali – una volta impegnate nella ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente – hanno il comune interesse a prendersi tutto il tempo necessario: anche per questa ragione, laddove vi sia un atteggiamento davvero franco e collaborativo, la durata della mediazione (compatibilmente con la natura della controversia) può ben essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

La mediazione, infine, è **conveniente** poiché l'applicazione delle indennità e delle spese di avvio della procedura, che sono tutte pubblicate dai vari organismi e quindi conoscibili prima dell'avvio della mediazione, permette di raggiungere una conciliazione con il pagamento di un importo ragionevolmente ridotto e comunque commisurato al valore della controversia.

Questo aspetto è molto importante poiché consente, da un lato, di poter utilmente trovare una soluzione per tutte quelle controversie che – per il loro ridotto valore economico – non verrebbero mai affrontate in un processo civile, a causa dei suoi naturali costi e tempi (basti pensare, ad esempio, alle controversie di consumo); dall'altro, di poter trovare soluzioni anche per le liti di notevole valore economico, poiché i costi a queste collegati sono compensati dalla possibilità di raggiungere una soluzione pienamente conforme alle necessità, agli interessi ed ai bisogni delle parti in un tempo ragionevolmente ridotto, che costituisce un ulteriore vantaggio per gli operatori economici.

6. Quanti tipi di mediazione esistono?

La mediazione può essere oggetto di varie classificazioni, a seconda degli elementi che di volta in volta possono essere presi in considerazione.

È necessario chiarire che si tratta di classificazioni che hanno un valore puramente descrittivo, poiché in tutti i casi la mediazione rimane un metodo alternativo di risoluzione delle liti.

In primo luogo si può distinguere tra **mediazione amministrata** e **mediazione ad hoc**.

A) **mediazione amministrata**: la procedura è gestita da organismi (enti pubblici e privati) sulla base di norme e di costi che sono predefiniti da questi e conoscibili dalle parti prima di accedere al servizio. Tali norme regolamentari servono per chiarire le modalità di svolgimento della procedura, dal deposito della domanda, alla fissazione degli incontri, dalla nomina dei mediatori alle modalità di conclusione della procedura. Ciò garantisce l'equo e regolare svolgimento degli incontri, senza eccessive rigidità da un punto di vista formale, poiché i regolamenti servono esclusivamente a delineare gli aspetti fondamentali della procedura, lasciando comunque alle parti un'ampia libertà, che arriva sino alla possibilità di potervi derogare su comune ed espresso accordo.

Attenzione: la mediazione disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 è esclusivamente la mediazione amministrata da organismi pubblici e privati iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'iscrizione degli organismi di mediazione al registro ministeriale avviene dopo una serie di verifiche che vengono effettuate sia sotto il profilo amministrativo e contabile, sia sotto il profilo

regolamentare: solo laddove il Ministero ritenga che l'organismo abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge provvede all'iscrizione.

L'iscrizione comporta una vera e propria abilitazione all'esercizio della mediazione, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 28/2010, al fine di garantire la serietà e l'efficienza degli organismi.

B) **mediazione *ad hoc***: la procedura è gestita da un singolo professionista, scelto direttamente dalle parti, al di fuori di un organismo; nella scelta condivisa, le parti non si limitano ad individuare il mediatore di comune fiducia, ma anche a stabilire con lo stesso le regole di svolgimento della procedura nonché il compenso che deve essere corrisposto per l'opera prestata.

Si ricorda che sia la mediazione *ad hoc* sia quella amministrata da organismi non iscritti presso il Ministero, possono comunque essere esercitate in Italia, ma ad esse non si applicano le norme, gli incentivi e le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2010.

La mediazione si distingue anche in **mediazione giudiziale** o **stragiudiziale**: la distinzione non è connessa tanto al fatto che la procedura sia gestita o meno da un soggetto appartenente all'apparto giudiziario oppure no, quanto al fatto che la mediazione sia gestita nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali oppure al di fuori di esse.

In altre parole, la differenza non risiede tanto nel fatto che la mediazione sia svolta da un giudice, quanto nel fatto che il giudice esperisca il tentativo di mediazione nell'ambito delle proprie funzioni.

La mediazione può anche essere distinta in **mediazione facoltativa** od **obbligatoria**, a seconda che le parti siano libere di scegliere se e quando farvi ricorso ovvero se la legge imponga loro l'esperimento del tentativo, che solitamente viene posto come un presupposto necessario prima di accedere alla causa civile.

Evidentemente l'alternativa è relativa all'esperimento del tentativo di mediazione e non certo al raggiungimento di un accordo: anche nella mediazione obbligatoria, infatti, le parti, che pure sono state

obbligate dalla legge a tentare la mediazione, rimangono libere di trovare o meno l'accordo conciliativo.

Infine, la mediazione può essere **facilitativa** o **valutativa**: nel primo caso il mediatore agisce, appunto, quale facilitatore, nel senso che non interviene minimamente nella controversia, non esprime pareri o giudizi e, soprattutto non propone/impone soluzioni; nel secondo caso, invece, il mediatore può proporre una soluzione alla lite che gli è stata sottoposta, facendo una vera e propria valutazione tecnica della controversia.

Nel caso della mediazione disciplinata dal D.Lgs. 28/2010, la procedura è essenzialmente facilitativa, anche se è ammessa la possibilità che il mediatore formuli una proposta. In questo senso il ruolo del mediatore può cambiare nel corso della procedura: mentre in una prima fase egli agisce come facilitatore del dialogo tra le parti, nella seconda fase, laddove la prima sia risultata senza successo, egli assume le vesti di un vero e proprio valutatore, formulando una proposta di accordo.

LE DIFFERENZE CON GLI ALTRI METODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7. *Che differenza c'è tra mediazione e conciliazione?*

Tradizionalmente i due termini sono stati utilizzati come sinonimi, anzi, nelle numerose norme sparse nell'ordinamento giuridico italiano il Legislatore ha sempre fatto riferimento al termine "conciliazione" non operando alcuna distinzione tra la procedura ed il suo risultato.

Oggi, alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28/2010, la **mediazione** consiste nella procedura "*svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un*

accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Pertanto il termine indica in maniera inequivocabile la procedura.

Al contrario, con il termine "**conciliazione**" si indica l'esito positivo della procedura di mediazione, coincidente con "*la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento di mediazione*".

8. Che differenza esiste tra mediazione e transazione?

Secondo quanto disposto dal codice civile, la transazione è un contratto tipico che consente alle parti di risolvere la controversia mediante concessioni che esse si fanno reciprocamente.

Se non vi sono concessioni reciproche (e quindi rinunce e vantaggi reciproci) non vi è transazione.

L'accordo che le parti possono raggiungere con la mediazione, invece, non ha alcun modello tipico di riferimento; le parti, in altri termini, potrebbero raggiungere un accordo anche senza ricorrere allo schema delle reciproche concessioni.

Un'altra importante differenza si riscontra nel fatto che nella transazione le parti possono trovare un accordo anche senza l'ausilio di un terzo, poiché esse sono in grado di individuare autonomamente cosa concedere e cosa ottenere sotto il profilo essenzialmente giuridico, mentre nel caso della mediazione il ruolo del mediatore è essenziale, poiché egli è in grado di assistere le parti nella individuazione di tutti gli aspetti rilevanti per la definizione della lite, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo economico, relazionale, sentimentale e così via.

9. Che differenza esiste tra mediazione e arbitraggio?

A differenza della mediazione, l'arbitraggio si caratterizza come uno strumento attraverso il quale le parti, che hanno precedentemente stipulato un contratto, si rivolgono a un terzo affinché le aiuti nella

determinazione di un elemento essenziale del contratto stesso, che risulti mancante.

In altri termini, seppure le parti hanno stipulato tra loro un contratto, non esiste tra loro una vera e propria controversia, essendo invece necessaria per entrambe la determinazione di un elemento mancante del contratto, che ne determinerebbe l'invalidità.

10. Che differenza esiste tra mediazione e perizia contrattuale?

A differenza della mediazione, la perizia contrattuale è l'istituto con cui le parti si rimettono alla competenza di un esperto al fine di avvalersi del suo apprezzamento strettamente tecnico, necessario non già alla definizione di una controversia quanto al corretto sviluppo del rapporto contrattuale.

Al momento della nomina del terzo, o dei terzi, le parti si impegnano a ritenere vincolante il suo/loro apprezzamento, che viene considerato come espressione della volontà stessa delle parti.

11. Che differenza esiste tra mediazione e negozio di accertamento?

A differenza della mediazione, il negozio di accertamento è l'atto con cui le parti precisano l'esistenza e il contenuto di un fatto o di un rapporto giuridico preesistente e convengono di vincolarsi agli effetti e alle conseguenze che ne deriveranno.

Anche in questo caso non esiste una controversia da risolvere, ma semplicemente la necessità di formalizzare l'esistenza di un preesistente rapporto giuridico, che le parti considerano reciprocamente vincolante.

I DIRITTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI MEDIAZIONE

12. In quali casi puoi fare ricorso alla mediazione? Quali sono i diritti che puoi far valere dinanzi al mediatore?

Come dice l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, "**chiunque**" può **ricorrere alla mediazione**: qualsiasi persona fisica (privato cittadino, consumatore, ecc.) o giuridica (società di persone, di capitali, associazioni, comitati, enti ecc.).

Per quanto riguarda **l'oggetto**, invece, la norma chiarisce che la mediazione può riguardare tutte le controversie relative a **diritti disponibili**, ovvero a quei diritti per i quali l'ordinamento giuridico riconosce ai rispettivi titolari la più ampia facoltà di disporre (ad esempio i diritti di credito).

Se si volessero individuare i principali diritti indisponibili, si potrebbero indicare (in maniera non esaustiva): quelli espressamente indicati come tali dalla legge, quelli relativi agli *status*, alla personalità, alla cittadinanza, alla capacità (interdizione, inabilitazione), alla separazione personale dei coniugi e al divorzio (fatta eccezione per i diritti di natura patrimoniale ad essi connessi), al mantenimento e agli alimenti, alla filiazione, alle obbligazioni naturali ed ai beni fuori commercio.

La mediazione, dunque, può essere utilizzata per una categoria estremamente ampia di controversie.

13. Ci sono materie che devono obbligatoriamente essere sottoposte alla mediazione prima del processo?

Sì, sono condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo

della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari¹.

Attenzione: per le controversie relative al condominio e alla RC auto, la legge ha disposto l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria a partire dal 20 marzo 2012.

Come abbiamo già precisato, questo non significa che si possa costringere una parte a partecipare alla procedura; tuttavia, se chi intende agire in giudizio non esperisce preventivamente il tentativo di mediazione, lo dovrà fare in seguito, a processo civile iniziato, a condizione che entro la prima udienza:

- la controparte lo faccia presente al giudice ovvero
- il giudice lo rilevi in maniera autonoma.

In questi casi il giudice concede alla parte un termine di 4 mesi per l'esperimento del tentativo di mediazione che avrebbe dovuto già essere esperito prima del processo.

Il giudizio, tuttavia, non viene né sospeso, né interrotto, ma semplicemente rinviato, con la conseguenza che esso proseguirà

¹ Anche laddove la controversia fosse rientrante tra quelle elencate, la mediazione non precluderebbe la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Inoltre la mediazione non deve essere esperita: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. La mediazione obbligatoria, infine, non deve essere esperita per le azioni inibitorie da parte dei consumatori (artt. 37, 140 cod. consumo), né tantomeno per le azioni risarcitorie collettive (cc.dd. *class actions*, art. 140-*bis* cod. consumo).

normalmente dopo la conclusione della mediazione (ovviamente nel caso in cui questa non abbia avuto esito positivo).

Per conoscere le conseguenze in cui potrebbe incorrere la parte che non si presenta all'incontro di mediazione, vai a pagina 33 di questo quaderno.

LE CLAUSOLE DI MEDIAZIONE NEI CONTRATTI

14. Si possono inserire le clausole di mediazione nei contratti?

Certamente, è particolarmente utile inserire una clausola con la quale le parti si impegnino reciprocamente ad esperire un tentativo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, dinanzi ad uno degli organismi iscritti nel registro del Ministero della Giustizia.

Infatti, sarebbe molto più logico parlare di mediazione nel momento in cui si sta redigendo e firmando un contratto: in questo momento si è molto collaborativi e maggiormente disposti a comprendere l'utilità di uno strumento che permette di utilizzare la stessa cooperazione che è servita per concludere il contratto anche per risolvere i problemi che potrebbero sorgere nella interpretazione o nella esecuzione dello stesso.

Sarebbe peraltro opportuno individuare chiaramente nella clausola l'organismo presso il quale le parti intendono esperire la procedura di mediazione, per evitare conflitti successivi.

Attenzione: è necessario che la clausola di mediazione sia redatta in modo chiaro e corretto, per evitare che anche su questa si creino ulteriori divergenze interpretative.

15. Sono valide le clausole di mediazione inserite nei contratti?

Le clausole di mediazione inserite nei contratti **sono valide ed efficaci**; esse, infatti, non comportando una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, non possono essere considerate vessatorie neppure nel caso in cui si tratti di un contratto concluso da un consumatore.

Ne consegue che esse sono validamente apposte tanto che il contratto sia negoziato tra le parti, tanto che siano inserite in contratti conclusi per adesione, nei quali il contraente forte predispone il testo contrattuale, rispetto al quale l'aderente può solo "prendere o lasciare".

La mediazione, infatti, costituisce una procedura volontaria ed informale con cui le parti tentano di trovare una soluzione negoziata ad una controversia relativa al contratto stesso, senza con ciò rinunciare alla giurisdizione ordinaria, alla quale le parti potranno sempre fare ricorso – senza alcuna preclusione –, laddove il tentativo di mediazione dovesse fallire.

16. Cosa si può fare se non viene esperito il tentativo di mediazione previsto dalla apposita clausola?

Nel caso in cui le parti inseriscano una clausola di mediazione nel contratto ed una di queste non abbia adempiuto all'obbligo contrattuale di esperire la mediazione prima di adire le vie giudiziarie, **la controparte, entro la prima difesa, può eccepire tale inadempimento**: in questo caso il giudice è tenuto a rinviare la causa di quattro mesi (termine massimo di durata della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2010) concedendo ulteriori quindici giorni per il deposito della domanda dinanzi all'organismo individuato nella clausola. In mancanza dell'indicazione dell'organismo, il giudice può individuare un organismo tra quelli iscritti nel registro ministeriale.

17. Si può ricorrere alla mediazione senza aver inserito nel contratto una clausola di mediazione?

Anche se la clausola di mediazione inserita in un contratto può essere molto utile ai fini dell'esperimento del tentativo di mediazione, **la procedura può essere attivata anche senza alcun impegno contrattuale preventivo.**

Data la natura volontaria della procedura, qualsiasi parte può attivare una mediazione e invitare la controparte ad esperire il relativo tentativo per cercare una soluzione amichevole alla lite insorta.

18. Si può ricorrere alla mediazione pur avendo iniziato una causa civile?

Sì, non c'è alcuna preclusione che impedisca alle parti di esperire un tentativo di mediazione a giudizio civile già avviato; del resto, anche nel caso di una causa pendente, le parti potrebbero entrambe avere interesse a tentare una mediazione al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della lite incorsa.

Il D.Lgs. 28/2010 prevede che lo stesso giudice possa invitare le parti all'esperimento del tentativo di mediazione (c.d. mediazione delegata o suggerita dal giudice).

LA MEDIAZIONE AMMINISTRATA

1. Come si individuano gli organismi competenti presso cui esperire un tentativo di mediazione?

Il D.Lgs. 28/2010 ha disciplinato la mediazione amministrata, cioè gestita da organismi – pubblici o privati – iscritti presso uno specifico registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'iscrizione nel registro ministeriale garantisce che tutti gli organismi abbiano i necessari requisiti, sia sotto il profilo organizzativo e gestionale, sia sotto il profilo delle regole di procedura, per garantire serietà ed efficienza nei confronti dei cittadini.

Puoi consultare liberamente i **regolamenti di procedura** ed i tariffari di tutti gli organismi, in modo da conoscere preventivamente sia le modalità di svolgimento della procedura, sia i relativi costi.

Si tratta di regolamenti molto snelli, che facilitano la gestione delle varie fasi, dal deposito della domanda sino alla redazione dell'accordo; tuttavia nulla vieta che, in accordo con la controparte e con il consenso dell'organismo, tu possa prevedere anche modalità procedurali parzialmente diverse da quelle disciplinate nel regolamento.

La legge ha posto sullo stesso piano tutti gli organismi, pubblici e privati, che abbiano ottenuto l'accreditamento del Ministero e siano stati iscritti nel relativo registro. Di conseguenza, **non ha previsto alcun criterio di competenza per territorio o per materia** in capo agli organismi.

E' sufficiente che tu depositi una domanda di mediazione presso uno qualunque degli organismi iscritti, per renderlo competente a gestire la controversia. Anche in questa scelta, dunque, hai la più ampia libertà.

Attenzione: per procedere alla scelta dell'organismo puoi consultare il sito del Ministero della Giustizia
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp;jsessionid=0C6940F502AB74130C868B86B1E04C9C.aipAL02?previousPage=mg_2_7_5_2

2. Si può esperire un tentativo di mediazione senza fare ricorso agli organismi iscritti nel registro del Ministero della Giustizia?

Si, poiché la mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie caratterizzata principalmente dalla sua natura volontaria, puoi liberamente esperire una procedura sia dinanzi ad un organismo non iscritto al registro ministeriale, sia dinanzi ad un singolo professionista scelto di comune accordo con la tua controparte.

In entrambi questi casi la mediazione a cui accederesti non sarebbe quella istituzionale disciplinata dal D.Lgs. 28/2010. Pertanto essa – pur essendo del tutto legittima – non potrebbe beneficiare delle conseguenze e dei vantaggi previsti dalla normativa vigente.

In caso di esito positivo, l'accordo raggiunto avrebbe esclusivamente la natura di un **contratto**.

In caso di esito negativo, invece, le eventuali vicende procedurali (quali la mancata partecipazione della controparte; il rifiuto della proposta del mediatore ecc.) non potrebbero avere alcuna conseguenza sul processo eventualmente esperito in seguito al fallimento della procedura di mediazione.

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

3. Cosa devi fare per avviare un tentativo di mediazione?

E' sufficiente che depositi la relativa domanda presso gli uffici dell'organismo abilitati a riceverla.

Tutti i regolamenti degli organismi prevedono modalità specifiche per il deposito dell'istanza, che solitamente può essere fatta senza formalità eccessive, ben potendo farsi a mano, ovvero via fax o tramite e-mail.

Tuttavia ti consigliamo, una volta scelto l'organismo presso il quale esperire la procedura di mediazione, di consultare il relativo regolamento di procedura e seguire le indicazioni in esso contenute relativamente al deposito della domanda.

4. Cosa deve contenere una domanda di mediazione?

Il D.Lgs. 28/2010 stabilisce un contenuto minimo della domanda di mediazione, per avere gli elementi essenziali e necessari per poter avviare in maniera proficua la procedura.

Vediamo in dettaglio cosa deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda:

a) **l'organismo:** l'individuazione dell'organismo è necessaria per radicare la sua competenza;

b) **le parti:** con il termine "parte" si identifica non tanto la parte in senso fisico, quanto il centro di interesse che essa rappresenta (ad es. in una controversia tra i condomini e l'amministratore di condominio, in cui i primi intendono far valere un unico diritto nei confronti del secondo, le parti sono due: i condomini da un lato – che costituiscono un unico centro di interessi – e l'amministratore dall'altro). L'indicazione delle parti è necessaria per individuare esattamente il soggetto nei cui confronti intendi far valere un tuo diritto e deve essere fatta nel modo più completo possibile, non soltanto secondo i parametri legali (indicazione della

sede legale, del legale rappresentante ecc.), ma anche mediante l'individuazione di tutte le ulteriori informazioni che servano al responsabile dell'organismo per contattare la controparte ed invitarla a prender parte alla procedura (indicazioni di sedi secondarie, numeri di telefono e di fax ecc.). Infine sarebbe utile indicare esattamente chi sarà effettivamente presente all'incontro (se tu personalmente, un tuo sostituto, eventuali consulenti ecc.);

c) **l'oggetto della controversia:** l'indicazione dell'oggetto della controversia coincide con la questione, di fatto e di diritto, che ha generato il conflitto;

d) **le ragioni della pretesa:** dato che la legge prevede che la domanda di mediazione produca ulteriori importanti effetti giuridici è necessario che tu non ti limiti ad indicare esclusivamente l'oggetto della controversia, ma anche i diritti che concretamente intendi far valere in relazione ad esso.

Attenzione: Nulla vieta, tuttavia, che tu possa indicare nella domanda ulteriori elementi che dovessi ritenere utili e/o necessari. Ricorda che ogni organismo ha adottato una modulistica da riempire per rendere più facile il rispetto delle indicazioni normative.

5. Le domande incomplete o scorrette possono essere integrate e/o modificate?

Si, le domande possono essere modificate e/o integrate, secondo le modalità e nei termini previsti dai vari regolamenti di procedura. Sotto il profilo pratico, anche per evitare errori e dimenticanze, ogni organismo predispone una modulistica per la corretta e completa compilazione della domanda, nonché esaustive spiegazioni riguardo le modalità di presentazione.

6. Possono essere allegati dei documenti alla domanda di mediazione?

Si, e allo stesso modo anche la controparte può allegare al proprio atto di adesione tutta la documentazione che dovesse ritenere importante.

Ricorda però che la sola documentazione necessaria è quella che può essere utile per il raggiungimento di una soluzione soddisfacente sia per te che per la tua controparte; pertanto, nella scelta di ciò che intendi depositare, ricorda che il mediatore, al contrario di un giudice o di un arbitro, non è tenuto a leggere e a verificare tutti i documenti da te prodotti.

Attenzione: cerca di selezionare sin dal momento del deposito della domanda ciò che ritieni davvero utile e necessario, ma ricorda che puoi integrare la produzione documentale durante la procedura, ove se ne ravvisasse la necessità, d'intesa con il mediatore e con la tua controparte.

7. I documenti allegati alla domanda di mediazione possono essere riservati al solo mediatore?

I regolamenti di procedura degli organismi devono prevedere obbligatoriamente che sia garantito alle parti l'accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati nelle sessioni comuni.

Per quanto riguarda invece gli atti depositati nelle sessioni separate e destinati al solo mediatore, naturalmente l'accesso è consentito solo alla parte che li ha presentati.

Non sono ammesse comunicazioni rivolte al solo mediatore, fatte salve quelle effettuate durante le sessioni separate.

8. Cosa si deve fare in caso di più domande di mediazione depositate presso organismi diversi?

Il D.Lgs. 28/2010 non prevede alcun meccanismo di competenza (né per materia, né per valore, né per territorio) da applicare per stabilire, rispetto ad un singolo caso, quale sia l'organismo che possa validamente gestire una procedura di mediazione.

In altri termini, **è la volontà delle parti che identifica l'organismo da nominare.**

Cosa succede, però, se sia tu che la tua controparte depositate una domanda di mediazione in relazione alla stessa controversia? Tu potresti non partecipare alla procedura iniziata dalla controparte, così come questa potrebbe non partecipare a quella instaurata da te, entrambi pensando di aver correttamente avviato le relative procedure.

Per ovviare a questa e ad altre questioni, il D.Lgs. 28/2010 stabilisce che **l'organismo competente è quello presso il quale è stata depositata la prima domanda.**

Per stabilire con certezza quale sia la prima domanda depositata, la stessa norma dispone che si debba avere riguardo alla data di ricezione della comunicazione con cui la controparte è venuta a conoscenza dell'invito a partecipare ad un incontro di mediazione.

9. L'organismo è responsabile della verifica sul contenuto della domanda?

L'organismo è tenuto a verificare diligentemente che gli elementi necessari per la valida instaurazione della procedura di mediazione siano presenti nella domanda, potendo in caso contrario chiedere un'integrazione ovvero una modifica.

Attenzione: la segreteria dell'organismo non è tenuta a compiere alcuna verifica sugli aspetti rilevanti in merito alla controversia, quali la disponibilità dei diritti, la volontà e la legittimazione delle parti, l'esistenza di altre parti sostanziali che non siano state coinvolte (né dall'istante, né dalla controparte), e così via.

Tutti questi aspetti rilevanti sono rimessi alla tua responsabilità, pertanto è necessario che tu faccia le necessarie verifiche affinché la procedura di mediazione possa essere validamente instaurata.

Coloro che agiscono per l'organismo non possono in alcun modo compiere attività di assistenza e/o consulenza alle parti.

Pur non essendoci alcun obbligo sotto il profilo giuridico, potrebbe capitare che – dinanzi a casi macroscopici – la segreteria dell'organismo faccia presente l'esistenza di elementi che potrebbero essere un ostacolo al raggiungimento di un valido accordo di conciliazione.

10. La domanda di mediazione produce effetti sulla prescrizione dei diritti che si vogliono far valere?

La PRESCRIZIONE comporta la perdita di un diritto a causa del suo mancato uso, protratto nel tempo. Dunque per perdere un diritto a causa della prescrizione sono necessari due elementi: 1) il trascorrere del tempo; 2) l'inerzia del titolare del diritto.²

² La prescrizione può essere sospesa o interrotta: è sospesa nei casi espressamente previsti dalla legge, al ricorrere dei quali il decorso del tempo si sospende, appunto, per poi riprendere lì

La normativa del 2010 consente a chi vuole far valere un proprio diritto in mediazione, anziché nel processo, di farlo sapendo che **la domanda di mediazione interrompe il decorso dei termini**, in modo tale che il tempo non continui a scorrere durante lo svolgimento di procedura.

In particolare, il D.Lgs. 28/2010 dispone che *"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"*.

Dunque, il decorso del termine di prescrizione si interrompe nel momento in cui la tua controparte viene a conoscenza del fatto che tu hai depositato la domanda di mediazione.

Inoltre, gli organismi di mediazione debbono inviare alla controparte la comunicazione dell'avvio della procedura, della data del primo incontro e del mediatore nominato, con un atto idoneo a dimostrarne la ricezione da parte del destinatario. La stessa norma però aggiunge che ciò possa avvenire anche a cura della parte istante: questo riferimento è molto importante, perché non è la presentazione della domanda di mediazione, ma la sua conoscenza da parte del tuo contraddittore, che può interrompere la prescrizione.

Attenzione: non ogni atto inviato alla controparte è idoneo ad interrompere la prescrizione (la differenza dipende dal tipo di diritto che vuoi far valere); pertanto potrebbe accadere che la forma adottata dall'organismo che sceglierai non abbia anche i requisiti necessari per

da dove si era fermato; è interrotta, invece, o per uso del diritto da parte del suo titolare e per riconoscimento da parte di colui contro il quale il diritto può esser fatto valere.

La prescrizione ordinaria è di 10 anni, ma ci sono alcuni diritti che si prescrivono in un periodo minore (5 anni, un anno).

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: tra questi la proprietà, i diritti della personalità, ecc.

interrompere la prescrizione (anche perché l'organismo è obbligato solo ad avere la prova della ricezione della comunicazione).

Quindi, se vuoi far valere in mediazione un diritto prossimo alla prescrizione fai molta attenzione e **provvedi direttamente all'invio della comunicazione alla tua controparte con un atto che sia giuridicamente idoneo** ad interrompere la prescrizione.

Alcuni organismi precisano nei propri regolamenti che la parte istante deve provvedere personalmente all'invio della comunicazione alla controparte, laddove vi sia un interesse a far valere la domanda di mediazione ai fini interruttivi della prescrizione.

Ricorda che gli effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione, sono di due tipi:

- 1) effetti interruttivi: il deposito della domanda di mediazione interrompe il decorso del periodo sino ad allora maturato;
- 2) effetti sospensivi: una volta interrotti i termini, questi non cominciano a decorrere di nuovo sino al momento del deposito del verbale di conciliazione o di mancata conciliazione.

11. La domanda di mediazione produce effetti sulla decadenza dei diritti che si vogliono far valere?


La DECADENZA comporta la perdita del diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine. In questo caso, dunque, diversamente dalla prescrizione, l'unico elemento che conta è il trascorrere del tempo, senza che abbia rilievo l'inerzia del titolare del diritto.³

³ La decadenza può essere legale, se è stabilita dalla legge, o convenzionale, se è invece determinata dalle parti di un contratto.

Il D.Lgs. 28/2010 a tal proposito precisa che, sempre dal momento della comunicazione alle altre parti (come per la prescrizione), *"la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale..."*.

Il termine di decadenza è perentorio: non operano le regole della sospensione e dell'interruzione. La decadenza è impedita solo attraverso il compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.

L'INVIO DELLA DOMANDA E L'INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA



12. Come deve essere inviata la domanda di mediazione alla controparte?

Il D.Lgs. 28/2010 non prevede alcuna forma particolare per il deposito dell'istanza di mediazione. Sono pertanto i **regolamenti** di

procedura di ciascun organismo a disciplinare le modalità del deposito.

13. Chi deve provvedere al deposito?

L'avvio della procedura può essere validamente richiesto anche da te in prima persona, se intendi far valere un tuo diritto. Tuttavia al materiale deposito può provvedere chiunque, purché munito di apposita delega da parte tua.

14. Sei obbligato a partecipare personalmente all'incontro di mediazione?

Nessuno è obbligato a partecipare personalmente agli incontri, tuttavia **sarebbe opportuno che la parte interessata fosse sempre presente**: se, infatti, la mediazione è finalizzata alla ricerca di un accordo che possa recepire tutti gli interessi, le istanze e i bisogni delle parti in relazione ad una determinata controversia, nessun rappresentante potrebbe individuare un accordo pienamente soddisfacente, come invece potrebbe fare il diretto interessato.

A prescindere da queste considerazioni, ciascuno può scegliere di farsi rappresentare da qualsiasi persona che, secondo le norme generali sui contratti, sia espressamente delegata.

Il rappresentante della parte, per poter agire in nome e per conto del titolare del diritto controverso, dovrà quindi essere in possesso di un'apposita procura - nella quale siano esattamente indicati i limiti dei poteri a lui conferiti (ad esempio non fare offerte superiori ad una certa somma) -, che deve avere la medesima forma di quella prevista per il contratto con cui sarà eventualmente raggiunto l'accordo di conciliazione.

Nulla vieta, quindi, che tu possa farti sostituire in mediazione da un avvocato, o da altro professionista di tua fiducia, essendo chiaro

che, anche in questi casi, è sempre necessaria la procura in senso sostanziale e non la procura alle liti.⁴

15. Cosa succede se la controparte che è stata invitata non si presenta all'incontro di mediazione?

Il D.Lgs. 28/2010 non prevede alcun obbligo per la controparte invitata di partecipare all'incontro di mediazione; in tal caso, infatti, il mediatore potrà redigere un verbale negativo, a causa della mancata partecipazione della controparte.

Tuttavia tale atteggiamento può avere delle conseguenze nello svolgimento del processo eventualmente instaurato dopo il fallimento della mediazione.

Innanzitutto la non partecipazione all'incontro **potrebbe essere utilizzata dal giudice come argomento di prova se questi valuti che non ci sia un giustificato motivo** per il quale la parte non si sia presentata. Come recita l'articolo: *"Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile"*.

Solo **in caso di mediazione obbligatoria**, invece, **"il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"**.

⁴ La procura in senso sostanziale è l'atto con il quale una parte conferisce all'altra di agire in suo nome e per proprio conto, con la conseguenza che gli atti compiuti dal rappresentante si riflettono nella sfera giuridica del rappresentato; la procura alle liti, invece, è l'atto con il quale una parte conferisce al proprio avvocato il potere di rappresentarlo in un processo.

IL MEDIATORE, GLI AUSILIARI E GLI ESPERTI

16. Chi può diventare mediatore?

Per il corretto svolgimento della propria attività il mediatore deve possedere una serie di **requisiti** richiesti dal Ministero della giustizia per il suo accreditamento:

- **requisiti di natura professionale** (laurea almeno triennale ovvero iscrizione a un collegio o ad un ordine professionale);
- **requisiti di natura formativa** (aver frequentato un corso di almeno 50 ore presso enti accreditati, nonché un successivo corso di aggiornamento almeno biennale, unitamente alla partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti);
- **requisiti di onorabilità.**

I corsi di formazione previsti dal D.M. 180/2010 **non hanno solo carattere teorico**, poiché non si soffermano esclusivamente sugli aspetti normativi o giuridici della mediazione, **ma anche pratico**, poiché hanno lo scopo di trasmettere ai futuri mediatori le abilità necessarie per una corretta gestione di tutte le fasi della procedura. L'importanza della formazione è tale che la legge ha previsto che questa debba essere mantenuta costante, mediante un **corso di aggiornamento**, di minimo 18 ore, almeno biennale, e mediante la partecipazione ad almeno **venti procedure in tirocinio assistito**, affinché ogni mediatore possa vedere applicate nella realtà le tecniche apprese durante i corsi.

La Circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011 ha chiarito che:

- sono tenuti a svolgere il tirocinio solo i mediatori iscritti presso gli elenchi degli organismi di mediazione;
- il tirocinante deve limitarsi ad assistere alla mediazione svolta dal mediatore incaricato, senza possibilità di effettuare altri tipi di intervento;

- l'obbligo del tirocinio può essere adempiuto anche solo con la partecipazione a singole fasi dell'incontro di mediazione, non essendo necessaria la presenza del tirocinante per l'intera durata del procedimento;
- il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio;
- la valutazione del numero di tirocinanti che possono essere presenti per ciascuna mediazione è lasciata al responsabile di ciascun organismo.

Questo tipo di **formazione** specifica, sia teorica che pratica, consente al mediatore di acquisire tutte le tecniche che servono per svolgere al meglio il suo ruolo: egli, infatti, non deve giudicare, non deve esprimere giudizi, non deve fare da consulente, ma deve invece facilitare il dialogo tra le parti, aiutandole a concentrare l'attenzione su ciò che interessa loro davvero, per raggiungere un accordo che si basi non solo sulle norme di diritto, ma su tutto ciò che le parti ritengano rilevante (motivazione economiche, familiari, sentimentali, relazionali e così via).

IL PERCORSO FORMATIVO BASE
Durata complessiva non inferiore a 50 ore, con massimo 30 partecipanti per corso
Corsi teorici e pratico aventi ad oggetto le materie: <ul style="list-style-type: none">• normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione/conciliazione• metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa• efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda e dell'accordo di mediazione
Sessioni simulate partecipate dai discenti
Prova finale di valutazione della durata minima di 4 ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica

17. Cosa può fare concretamente il mediatore per addivenire ad un accordo di conciliazione?

Come chiarito dal D.Lgs. 28/2010, la mediazione è **sia l'attività di assistenza alle parti per la ricerca di un accordo amichevole, sia la formulazione di una proposta.**

Il mediatore è in primo luogo obbligato a svolgere l'attività di assistenza e solo in seguito, laddove siano falliti tutti gli sforzi profusi verso la ricerca di un accordo autonomo delle parti, potrà scegliere di formulare una proposta, che invece sarà obbligato a formulare, se le parti gliene faranno espressa e congiunta richiesta. L'unico dato comune è che, in ogni caso, il mediatore rimane privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

Il primo ed essenziale compito è quindi quello di **facilitare il confronto ed il dialogo tra le parti**, utilizzando delle **tecniche di mediazione**, in modo da far emergere gli eventuali punti di contatto, gli interessi convergenti, l'utilità di conservare il rapporto commerciale, economico, relazionale, familiare e così via.

Inoltre, il mediatore può ascoltare separatamente le parti, in una serie di sessioni riservate, garantendo che le comunicazioni e le informazioni rivelategli non verranno riferite alla controparte.

Accanto alle sessioni separate, il mediatore deve diligentemente guidare anche le sessioni congiunte, essendo ed apparendo del tutto imparziale, favorendo l'individuazione di un terreno comune di intesa, per l'elaborazione di proposte che non siano solo transattive ma anche creative, e aprendo nuovi scenari che, oltre a garantire la soluzione della lite, pongano le parti in una prospettiva futura di collaborazione.

Solo nel caso in cui questa prima fase non dovesse addivenire ad alcun utile risultato, il mediatore potrebbe **formulare una proposta**, di sua iniziativa o su richiesta congiunta delle parti.

La formulazione della proposta deve essere fatta su basi del tutto diverse rispetto alla fase facilitativa, proprio perché le parti si affidano alla soluzione che il mediatore individua sulla base di una

valutazione della controversia che egli compie in piena autonomia, in ordine a considerazioni di carattere tecnico o giuridico.

Accanto a questi compiti essenziali, il mediatore ha una serie di **divieti** e **obblighi** ulteriori e connessi:

- a) ha il divieto di assumere diritti e obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati e di percepire compensi direttamente dalle parti;
- b) deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare di mediazione trattato;
- c) deve formulare proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) deve corrispondere ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

18. Il mediatore deve conoscere tecnicamente la materia oggetto della controversia?

Nella scelta del mediatore (tra quelli già abilitati ed inseriti nella lista dei singoli organismi) il Responsabile dell'organismo deve necessariamente tener conto della competenza professionale, desunta dal titolo di studio.

Dunque, la professionalità del mediatore deve essere valutata anche alla luce delle specifiche conoscenze professionali.

Ciò nonostante **la sola conoscenza della materia oggetto della lite non è di per sé sufficiente**; anzi in alcuni casi potrebbe addirittura danneggiare il buon esito della mediazione, se è vero che con questa procedura le parti chiedono principalmente al mediatore di aiutarle a trovare esse stesse una soluzione; in altri termini non vogliono che il mediatore, grazie alla sua competenza professionale, la trovi per loro (salvo i casi di richiesta espressa congiuntamente dalle stesse).

Tenuto conto di ciò, il ruolo di mediatore può essere assunto da vari professionisti e non soltanto da esperti di diritto, anche perché l'esperienza professionale deve costituire un mero ausilio alla attività

principale del mediatore, che rimane quella di facilitatore della comunicazione. Pertanto, **è necessario che il mediatore sia prima di tutto un esperto in tecniche di mediazione**; solo in questo caso la sua competenza professionale potrà costituire un aiuto indispensabile.

19. Il mediatore può avvalersi di coadiutori?

Si, come recita il D.Lgs. 28/2010 *"nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari"*.

La nomina di comediatori (o mediatori ausiliari), dunque, è legata alle **conoscenze tecniche** che risultino rilevanti al fine della soluzione della controversia, specie nella fase della formulazione della proposta, ma che il mediatore individuato all'inizio non possiede.

I regolamenti di procedura degli organismi di mediazione possono inoltre prevedere (come recita l'art. 7, comma 2, lett. *b*) del D.M. 180/2010) che, in caso di formulazione della proposta, la stessa possa provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire al mediatore proponente.

L'eventuale coinvolgimento del mediatore ausiliario non comporta alcun aggravio economico ulteriore per le parti.

20. Il mediatore può avvalersi di esperti?

Il D.Lgs. 28/2010 prevede che il mediatore, ove non possa avvalersi di ausiliari, in caso di controversie particolarmente complesse sotto il profilo tecnico, possa **avvalersi di un esperto iscritto negli appositi albi tenuti presso i tribunali**.


Il regolamento di procedura degli organismi deve prevedere anche le modalità e l'entità della liquidazione dei compensi da

corrispondere all'esperto, la cui nomina è a carico di tutte le parti congiuntamente.

La necessità del ricorso al consulente esterno, infatti, deve essere ritenuta necessaria e condivisa da tutti.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Le fasi della mediazione



21. Come si svolge una procedura di mediazione?

Al di là delle norme contenute nella legge, che costituiscono la cornice generale, la procedura di mediazione è essenzialmente **disciplinata dai regolamenti dei singoli organismi** che sono stati approvati dal Ministero della Giustizia.

Ad ogni modo, devi ricordare che la mediazione è una procedura facile, flessibile, che potrai gestire come meglio credi, in accordo con la tua controparte e con l'organismo.

Una volta depositata la domanda di mediazione presso l'organismo, la segreteria individua nelle proprie liste il mediatore più adatto alla controversia e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dalla data del deposito della domanda.

Tale data e il nome del mediatore vengono comunicati alla controparte, la quale deve far pervenire la propria adesione in tempo utile per la partecipazione all'incontro.

Se una parte non si presenta il mediatore dà atto della mancata partecipazione nel processo verbale (verbale negativo).

Se entrambe le parti si presentano, la procedura ha inizio nella data stabilita con una sessione in cui il mediatore presenta alle parti le caratteristiche della mediazione ed i propri compiti e poteri.

Una volta che le parti gli hanno rappresentato i rispettivi punti di vista, il mediatore indaga il conflitto utilizzando le tecniche di mediazione, cercando di portare alla luce i veri interessi delle parti e di far emergere possibili opzioni di soluzione, sentendo le parti congiuntamente o separatamente in apposite sessioni.

Attenzione: tu e la tua controparte, d'intesa con il mediatore, potrete fissare tutti gli incontri che riterrete utili ed opportuni per raggiungere un'intesa. In ogni caso, il termine massimo di durata della mediazione è di quattro mesi.

Nonostante gli sforzi profusi dal mediatore e dalle parti stesse, la procedura di mediazione non si conclude sempre positivamente e, anche in questo caso, il risultato positivo può essere raggiunto attraverso percorsi molto diversi: trovi la disamina dei possibili esiti della mediazione a pagina 45 di questo quaderno.

22. Cosa sono le sessioni congiunte? Cosa sono le sessioni separate?

Una procedura di mediazione prevede una serie di incontri che le parti tengono con il mediatore sia separatamente che congiuntamente.

La prima sessione congiunta è quella iniziale, nella quale il mediatore si presenta, descrive il proprio ruolo ed i propri poteri, e ascolta la rappresentazione della controversia che tu e la tua controparte, dopo esservi presentate, intendete sottoporgli.

Una volta chiariti i termini della situazione, e ogni qualvolta lo ritenga necessario, il mediatore può decidere di ascoltarvi separatamente, al fine di individuare i reali interessi ed i bisogni che ciascuno di voi ha in ordine a quella determinata lite, con l'unico scopo di portarvi su un terreno di confronto che - proprio in ragione di detti interessi e bisogni - possa farvi raggiungere un accordo pienamente e reciprocamente soddisfacente.

La gestione degli incontri separati e di quelli congiunti è rimessa all'esperienza e alla professionalità del mediatore, il quale deve sapientemente condurre il gioco, senza lasciarsi condizionare dalla rappresentazione che ciascuna parte fa delle proprie ragioni, smorzando le contrapposizioni e valorizzando i punti di contatto.

A cosa servono gli incontri riservati?

Informazioni riservate	Le parti possono comunicare al mediatore informazioni che non desiderano condividere con l'altra parte
-------------------------------	--

L'esame di realtà	Aiutano il mediatore, senza pregiudicare l'imparzialità, a valutare l'effettiva veridicità delle pretese avanzate dalle parti e/o della condotta tenuta in mediazione
Affrontare le impasse	Consentono di affrontare i momenti difficili e di alta emotività
Formulare delle proposte	Permettono di sondare più efficacemente le possibili soluzioni
Riflettere sulle alternative	Permettono di far riflettere le parti sulle possibili soluzioni a disposizione di ciascuna qualora non venisse raggiunto un accordo in mediazione
Verificare l'interesse delle parti	Consentono al mediatore di verificare l'interesse delle parti a proseguire

23. Le informazioni e le dichiarazioni rese durante l'incontro di mediazione devono essere rivelate dal mediatore alla controparte?

Non ci potrebbe essere una mediazione vincente se il rapporto tra te, la tua controparte ed il mediatore non solo fosse aperto, onesto e franco, ma anche e soprattutto riservato.

La **riservatezza**, che costituisce la regola centrale per il buon esito della mediazione, può essere di due tipi:

La **riservatezza esterna**, della quale parleremo più approfonditamente nella prossima domanda, serve per assicurare che nessun comportamento assunto o dichiarazione resa durante la procedura possa essere rivelato successivamente, dopo la conclusione della mediazione.

La **riservatezza interna** è invece destinata a regolare i rapporti tra le parti ed il mediatore, nonché tra le parti e tutti coloro che, a qualunque titolo, prendono parte alla procedura e consente di stabilire le condizioni minime per una autentica ricerca dell'accordo.

In altre parole, sia tu che la tua controparte potete sempre confidare che quanto riferite al mediatore durante le sessioni separate non venga rivelato, salva vostra espressa autorizzazione. La ricerca dei reali interessi delle parti deve infatti avvenire senza il timore che le dichiarazioni fatte possano costituire un'arma a vantaggio della controparte, che potrebbe avvalersi di queste per strappare un accordo al ribasso.

Parimenti, tutti i documenti che sono stati prodotti riservatamente per il mediatore non possono essere mostrati alla controparte.

L'art. 9 del D.Lgs. 28/2010, oltre alla riservatezza nell'ambito delle sessioni separate, prevede che essa debba essere mantenuta da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo prendono parte alla procedura, siano essi il mediatore, la segreteria dell'organismo, eventuali uditori, i consulenti delle parti e così via.

24. Le informazioni e le dichiarazioni rese possono essere oggetto di prova durante il processo instaurato dopo il fallimento del tentativo di mediazione?

La **riservatezza esterna** è regolata dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, che precisa: *"Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio"*.

Dunque anche nei confronti delle fasi successive alla mediazione vale la regola della riservatezza (esterna) con la medesima eccezione di quella prevista nell'ambito della procedura: infatti si può venir meno alla riservatezza se l'autore stesso delle dichiarazioni o delle informazioni autorizzi espressamente il mediatore a rilevarle, ovvero vi faccia egli stesso espresso riferimento.

25. Il mediatore è obbligato a testimoniare nel processo?

Il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 28/2010, precisa che **"Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità"**.

LE DICHIARAZIONI RESE O LE INFORMAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLA MEDIAZIONE

- non possono essere utilizzate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni
- non possono essere oggetto di prova testimoniale
- non possono essere oggetto di giuramento decisorio

IL MEDIATORE

- non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altre autorità

26. Si può abbandonare la procedura di mediazione e avviare una causa civile? Quali sono le conseguenze?

Puoi abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento, senza che ciò determini alcuna conseguenza sulle eventuali azioni giudiziarie esperibili. Rinunci così solo alla possibilità

di raggiungere un accordo amichevole, pienamente soddisfacente in quanto frutto della tua volontà, preferendo invece un giudizio di un terzo.

L'unica possibile conseguenza che la legge prevede all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010 è quella relativa al **rifiuto della** parte (risultata vincitrice in giudizio) della **proposta** eventualmente formulata dal mediatore. In questo caso, infatti, ove la proposta coincida con il contenuto della sentenza (ovvero, anche in caso di non coincidenza, se per il giudice ricorrano gravi ed eccezionali ragioni), la parte che l'ha rifiutata, se dovesse vincere in giudizio, non avrebbe diritto alla restituzione delle spese legali e sarebbe comunque condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato.

LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE: ACCORDO E PROPOSTA

27. Come si conclude una procedura di mediazione?

Non è detto che, una volta esperito un tentativo di mediazione, le parti siano sempre in grado di raggiungere un accordo.

Pertanto si devono tenere distinte le ipotesi dell'esito positivo o negativo della procedura di mediazione.

In caso di **esito positivo**, le parti possono raggiungere un accordo conciliativo al termine di una procedura di mediazione al ricorrere delle seguenti quattro alternative:

- 1) dopo le sessioni congiunte e separate con il mediatore, **le parti hanno identificato la soluzione** alla controversia tra loro insorta e stilano l'accordo di conciliazione;
- 2) nonostante gli sforzi del mediatore, dopo varie sessioni congiunte e separate, **le parti non hanno raggiunto alcun accordo; pertanto il mediatore ritiene di poter formulare una proposta**, frutto della

- propria valutazione in relazione alla controversia che gli è stata sottoposta. **La proposta viene accettata da entrambe le parti;**
- 3) nonostante gli sforzi del mediatore, dopo le sessioni congiunte e separate con il mediatore, **le parti non hanno raggiunto alcun accordo; pertanto le parti chiedono congiuntamente al mediatore di formulare una proposta**, frutto della propria valutazione in relazione alla controversia che gli è stata sottoposta. **La proposta viene accettata da entrambe le parti;**

Si tratta di alternative che – pur portando tutte alla conclusione della procedura di mediazione – sono molto diverse tra loro e comportano conseguenze del tutto differenti.

In primo luogo bisogna ricordare che **la prima alternativa** è quella più significativa, che riconduce la mediazione ai principi generali delle procedure **facilitative**, che non danno al terzo alcun potere decisorio ovvero di suggeritore dell'accordo. La soluzione, infatti, c'è nella misura in cui le parti lo hanno stabilito e voluto, seppure con l'aiuto del terzo.

Le altre due opzioni, invece, che rimettono al mediatore il compito di formulare una proposta che sia frutto di una sua autonoma valutazione della lite, devono essere ricondotte nel panorama delle **procedure valutative**, in cui il terzo propone o impone (con efficacia vincolante) una soluzione.


Si deve ricordare che il D.Lgs. 28/2010 non mette queste opzioni sullo stesso piano, preferendo comunque la soluzione facilitativa.

Si ha **esito negativo** della mediazione se:

- 1) **una parte non si presenta;**
- 2) **una/tutte le parti lasciano il procedimento;**
- 3) nonostante gli sforzi del mediatore, dopo le sessioni congiunte e separate, **le parti non hanno raggiunto alcun accordo; il mediatore non ritiene di poter formulare una proposta e le parti non gliene fanno richiesta;**
- 4) nonostante gli sforzi del mediatore, dopo le sessioni congiunte e separate, **le parti non hanno raggiunto alcun accordo; pertanto il**

- mediatore ritiene di poter formulare una proposta, frutto della propria valutazione in relazione alla controversia che gli è stata sottoposta. La proposta non viene accettata da entrambe le parti;
- 5) nonostante gli sforzi del mediatore, dopo le sessioni congiunte e separate, le parti non hanno raggiunto alcun accordo; pertanto le parti chiedono congiuntamente al mediatore di formulare una proposta, frutto della propria valutazione in relazione alla controversia che gli è stata sottoposta. La proposta non viene accettata da entrambe le parti;
 - 6) nonostante gli sforzi del mediatore, dopo le sessioni congiunte e separate, le parti non hanno raggiunto alcun accordo; pertanto le parti chiedono congiuntamente al mediatore di formulare una proposta, ma questi si rifiuta di formularla poiché – sulla base degli elementi raccolti, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti - non è in grado di elaborare una proposta. In tal caso si potrebbe provvedere alla nomina di un mediatore ausiliario ovvero chiudere la procedura.

I POSSIBILI ESITI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE



28. Una volta raggiunto l'accordo cosa succede?

Una volta raggiunto l'accordo dovranno essere redatti sia il processo verbale, sia l'accordo di conciliazione.

29. Che differenza c'è tra processo verbale e accordo di conciliazione?

L'accordo di conciliazione **è il contratto con il quale tu e la tua controparte definite tutte le condizioni e le modalità attraverso le quali porre fine alla controversia tra voi insorta.**

Ricorda che l'accordo di conciliazione non corrisponde al contratto di transazione (che pure è il contratto, disciplinato dal codice civile, con cui le parti pongono fine ad una lite), poiché non necessariamente deve seguire il modello causale delle reciproche concessioni (uno concede all'altro, in vista della reciproca concessione che questi gli fa), ma può ben essere anche un altro contratto (tipico e atipico), purché sia quello effettivamente voluto dalle parti.

Il **processo verbale è l'attestazione con la quale il mediatore e le parti danno atto dell'esito positivo o negativo dell'incontro.** Anche in quest'ultimo caso, infatti, si dovrà comunque dare atto che si è svolta una procedura di mediazione. In caso di esito positivo, invece, l'accordo è allegato al verbale. È molto importante che i due documenti vengano considerati unitariamente. Ciò è necessario, ad esempio, laddove si debba chiedere l'omologazione al giudice per ottenere l'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo di conciliazione, ovvero per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge.

30. Chi redige il processo verbale?

La redazione del verbale spetta materialmente **al mediatore**, il quale darà atto:

- del regolare svolgimento della procedura;
- della presenza e della partecipazione delle parti;
- dell'esito della mediazione;
- degli estremi della proposta, dei termini per l'invio; dell'eventuale risposta adesiva delle parti (laddove il mediatore ne abbia formulata una);
- dell'indicazione dell'organismo iscritto presso il quale si è tenuta la mediazione;
- della data.

Il processo verbale viene **sottoscritto dalle parti e dal mediatore**.

L'art. 11, comma 2, precisa il mediatore, con la sua firma, si limita ad accertare l'identità delle parti, occorrendo unicamente che queste siano preventivamente identificate ovvero personalmente conosciute.

Attenzione: il mediatore non è tenuto ad alcun controllo di legalità sull'accordo (cioè sul contratto, redatto e sottoscritto unicamente dalle parti), né sotto il profilo della liceità (contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico), né della validità o efficacia.

Il mediatore può fare un controllo esclusivamente di natura contenutistica, al fine di verificare che il contratto riporti tutti i termini dell'accordo che le parti hanno raggiunto dinanzi a lui e che, quindi, il contratto sia effettivamente idoneo a porre fine alla controversia, secondo la volontà espressa dalle parti.

31. Chi redige l'accordo di conciliazione?

L'accordo di conciliazione è un atto delle sole parti (sottoscritto dalle sole parti), che sono tenute ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli necessari affinché il contratto redatto non sia soltanto idoneo a porre fine alla lite intercorsa, ma sia anche lecito, valido ed efficace, oltre che pienamente conforme ai reciproci interessi.

Per questo **è opportuno farsi assistere** o consigliare da un avvocato di fiducia o da un altro professionista esperto.

Nei casi di contratti più complessi, infatti, la presenza di un consulente di fiducia potrebbe limitare possibili errori nella redazione dell'accordo.

32. Cosa succede se l'accordo di conciliazione è un contratto soggetto a trascrizione?

Laddove l'accordo con cui le parti intendono porre fine alla controversia sia un contratto soggetto a trascrizione, secondo le indicazioni dell'art. 2643 c.c. (relativamente alla costituzione o al trasferimento di un diritto reale immobiliare), la procedura prevede che **la sottoscrizione del processo verbale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (*id est un notaio*)**.

Solo il pubblico ufficiale, infatti, può avere la funzione di una piena verifica della legalità dell'atto, dovendo compiere tutte le necessarie verifiche preliminari, nonché effettuare i necessari controlli sulla volontà delle parti, capacità, legittimazione, conformità dell'atto alla legge, e così via.

Le parti **non** possono chiedere al mediatore:

- a) **di compiere egli stesso le verifiche** di cui sopra, perché queste spettano esclusivamente al notaio. Non possono nemmeno chiedere all'organismo di nominare un mediatore-notaio al quale affidare detti

compiti nella fase finale della procedura, posto che l'art. 14 del D.Lgs. 28/2010 vieta al mediatore di assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati;

- b) **di provvedere autonomamente al rogito notarile**, separatamente dalla procedura di mediazione, poiché in questo caso sarebbe un autonomo contratto intervenuto tra le parti senza alcuna connessione con la procedura di mediazione, con la conseguenza che esse non potrebbero più godere dei vantaggi previsti dalle disposizioni di legge (ad esempio gli incentivi fiscali). Fa eccezione il caso in cui le parti facciano inserire dal mediatore nel processo verbale una frase in cui affermino che l'accordo di conciliazione che hanno sottoscritto rappresenta un contratto preliminare, con il quale ritengono positivamente conclusa la procedura di mediazione, e che provvederanno autonomamente a redigere il contratto definitivo presso il notaio.

33. Cosa succede se il mediatore formula una proposta?

Il D.Lgs. n. 28/2010 prevede due possibili modalità:

- 1) nel primo caso è **il mediatore** che, ritenendo irrimediabilmente fallito ogni tentativo facilitativo, **decide di formulare autonomamente una proposta**;
- 2) nel secondo caso **il mediatore deve formulare una proposta**, indipendentemente dalle sue autonome valutazioni, **perché le parti** – fallita la fase facilitativa – **gliene fanno concorde richiesta**.

La scelta tra le due soluzioni è rimessa al regolamento di procedura dei vari organismi di mediazione che potrebbero prevederle entrambe, ovvero escludere la prima.

E' dunque necessario verificare anticipatamente i contenuti dei regolamenti che – sotto questo come sotto altri profili – potrebbero essere significativamente divergenti.

A prescindere dalle modalità, vediamo in dettaglio la disciplina della proposta:

- prima della formulazione, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze derivanti dalla stessa, così come disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010 (vedi pagina 53 di questo quaderno);
- il mediatore formula la proposta per iscritto;
- la proposta viene inviata alle parti, le quali hanno sette giorni di tempo per decidere se accettarla o meno. In caso di mancata risposta entro detto termine, la proposta si considera rifiutata.

Ricorda che il mediatore è obbligato a formulare proposte di soluzione che non siano contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Da ciò si potrebbe dedurre che il mediatore abbia la facoltà di individuare il mero accomodamento della controversia sotto il profilo causale (lasciando poi alle parti l'individuazione del contratto che debba riceverlo nel miglior modo possibile), ovvero individuare tutti gli elementi relativi al contratto che le parti potrebbero sottoscrivere in caso di accettazione della proposta del mediatore.

Attenzione: laddove il mediatore inizialmente designato non fosse in grado di formulare una proposta, nonostante la congiunta richiesta, è possibile che venga nominato un mediatore ausiliario che abbia quale unico compito quello di formulare una proposta.

34. Le parti sono obbligate ad accettare la proposta del mediatore?

No, le parti possono rifiutarla e chiudere di conseguenza la procedura, con esito negativo.

D'altro canto, pur nel silenzio della legge, le parti potrebbero anche prendere in considerazione la proposta formulata dal mediatore per poter riavviare il negoziato tra loro, prendendola come base per un ulteriore confronto; pertanto, la proposta può essere integrata e/o modificata dalle parti.

35. Quali sono le conseguenze in caso di rifiuto della proposta del mediatore?

Il giudice adito successivamente al fallimento del tentativo di mediazione **può tenere conto del rifiuto della proposta della parte che risulta vincitrice in giudizio, in sede di condanna alle spese**, ma:

- 1) **se il contenuto della proposta del mediatore coincide interamente con quello della sentenza**, il giudice esclude la restituzione delle spese, sostenute da quest'ultima, successive alla formulazione della stessa, comprese le indennità del mediatore ed il compenso corrisposto all'esperto eventualmente chiamato durante la procedura di mediazione. Inoltre il giudice condanna al pagamento di una somma corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto;
- 2) **se il contenuto della proposta del mediatore non coincide pienamente con quello della sentenza**, il giudice può comunque decidere nello stesso senso, laddove ricorrano gravi ed eccezionali motivi, indicando espressamente nella motivazione le ragioni del provvedimento sulle spese.

L'EFFICACIA ESECUTIVA DEGLI ACCORDI DI CONCILIAZIONE

36. Quale efficacia è riconosciuta all'accordo di conciliazione?

Se si conclude positivamente, la procedura di mediazione termina con un accordo di conciliazione, che è un contratto.

Detto contratto ha valore di una scrittura privata non autenticata e, come tale, non rientra tra i documenti validi come titolo esecutivo, ovvero come documenti che consentono di ottenere una tutela immediata nel caso in cui la controparte non adempia a quanto si è obbligata con il contratto.

Per far fronte a tale situazione, e sempre per favorire un più diffuso impiego della mediazione per la risoluzione delle controversie, il legislatore ha inteso prevedere **alcune disposizioni speciali**, che **riconoscono al contratto conclusivo della mediazione l'efficacia di un titolo esecutivo**.

Ciò vuol dire che, se dovessi raggiungere un accordo con la tua controparte e redigere il relativo contratto, puoi confidare nel fatto che questo contratto ha lo stesso valore di altri titoli esecutivi (ad esempio di una sentenza di condanna) per ottenere l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L'efficacia di titolo esecutivo non viene riconosciuta all'accordo conciliativo in via automatica ma mediante un giudizio di omologazione, che consente al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione presso il quale si è svolta la procedura di effettuare, seppure in via sommaria, alcune verifiche sia di natura formale che di natura sostanziale, tra cui – in primo luogo – quella relativa alla conformità del contratto alle norme imperative e all'ordine pubblico.

I COSTI E GLI ASPETTI FISCALI

37. Quali sono i costi del servizio di mediazione?

I costi variano al variare del valore della controversia.

Puoi conoscere anticipatamente tutte le spese a cui vai incontro partecipando ad una procedura di mediazione consultando i tariffari degli organismi.

Gli organismi pubblici sono tenuti a rispettare i parametri stabiliti dal Legislatore stesso all'art. 16 del D.M. 180/2010 (così come modificato dal D.M. 145/2011), mentre quelli privati possono fissare liberamente le proprie tariffe (ad eccezione di quelle relative ai procedimenti di mediazione obbligatoria).

Per una disamina più dettagliata dei costi del servizio di mediazione delle Camere di Commercio vai a pagina 62 di questo quaderno, troverai anche i link dove poter visualizzare i tariffari delle Camere di Commercio lombarde.

Inoltre ricorda che, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ovvero nei casi di mediazione c.d. obbligatoria), all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore - nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato).

38. Quali vantaggi fiscali puoi avere se ricorri alla mediazione?

Il Legislatore, per favorire lo sviluppo di questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie, ha previsto alcune agevolazioni fiscali per coloro che prendono parte a una procedura di mediazione. In particolare:

- a) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- b) il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
- c) in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte all'organismo, fino a un limite di euro cinquecento (determinato di anno in anno dal Ministero della Giustizia). In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. Qual è il ruolo delle Camere di Commercio nello sviluppo della mediazione in Italia?

Le varie leggi sulla conciliazione hanno sempre affidato alle Camere di Commercio un ruolo molto importante, sia per la loro natura di enti pubblici *super partes*, che si occupano della **regolazione del mercato**, sia soprattutto per l'impegno pluriennale che il sistema camerale ha saputo spendere per lo sviluppo della giustizia alternativa in Italia.

La prima legge che ha affidato alle Camere di Commercio questo compito è la numero 580 del 1993, che ha modificato la natura e la struttura degli enti camerali, affidando loro importanti funzioni per lo sviluppo di un mercato sempre più competitivo, fondato sul corretto svolgimento dei rapporti tra consumatori ed imprese.

L'importanza di questo aspetto è data anche dal fatto che tutte le leggi che hanno previsto tentativi di conciliazione hanno corrispondentemente affidato al sistema camerale un ruolo decisivo: così per la legge sulla subfornitura nelle attività produttive, quella sui diritti dei consumatori e degli utenti, quella sulla concorrenza nei servizi di pubblica utilità, quella sulla prima riforma del settore turistico, sino ad arrivare alla riforma del diritto societario del 2003, alla disciplina del contratto di *franchising* sino alla legge sull'attività di tintolavanderia.

Dal canto suo, l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio ha raccolto la sfida lanciata dal Legislatore e ha compiuto una scelta decisiva a partire dal 2005, creando un **Regolamento di Conciliazione Unico**, che potesse servire quale modello per le Camere di Commercio, oltre a **Standard formativi** uniformi.

Le Camere di Commercio, pur nella loro autonomia di scelta, sono riuscite a costituire una rete di servizi omogenei su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda le regole, sia per quanto riguarda i costi dei servizi di mediazione.

Anche **il D.Lgs. 28/2010 ha riconosciuto alle Camere di Commercio un percorso privilegiato per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione** istituito presso il Ministero della Giustizia.

A seguito della riforma, Unioncamere Nazionale ha predisposto un nuovo Regolamento, con relativo tariffario (nella Tabella riepilogativa a pagina 65 di questo quaderno troverai il link per i siti web di Unioncamere Nazionale e di tutte le Camere di Commercio lombarde, dai quali è possibile scaricare e/o visualizzare i relativi Regolamenti e tariffari).

Ricorda che le Camere di Commercio della Lombardia si caratterizzano, nel quadro del sistema, per la loro esperienza, efficienza, affidabilità ed uniformità; tutti elementi che costituiscono una garanzia per chiunque (impresa, consumatore, cittadino) intenda affidare loro la gestione di una mediazione per la risoluzione di una controversia.

LA MEDIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

2. Come è organizzato il servizio di mediazione delle Camere di Commercio?

Proprio l'esperienza maturata in questi anni ha consentito al sistema camerale di sviluppare modelli organizzativi, oltre che procedurali, molto efficienti, per offrirti il servizio più vicino alle tue esigenze.

Tutte le Camere di Commercio lombarde hanno uno sportello, al quale puoi fare riferimento per avere informazioni sulla mediazione, e hanno istituito un **ufficio dedicato alla gestione delle procedure di mediazione**, prevalentemente tramite un proprio organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia o tramite convenzioni stipulate con altre Camere di Commercio (trovi tutti contatti da pagina 67 a pagina 70 di questo quaderno).

Ciascuna segreteria tecnica, sotto la vigilanza dei funzionari camerale e dei Responsabili degli organismi, presiede al corretto ed efficiente svolgimento della procedura.

La segreteria, infatti, riceve la domanda di mediazione, provvede ad inoltrarla alla controparte, mantiene la lista dei mediatori accreditati presso la Camera di Commercio, nomina il mediatore più adatto – tra quelli inseriti nella lista – alla controversia che viene presentata, si occupa di ogni necessità che il mediatore o le parti fanno presente durante la procedura, tiene un fascicolo per ciascuna mediazione, contenente gli atti ed i documenti ad essa relativi, provvede alla eventuale nomina di esperti, mediatori ausiliari o sostituti.

I componenti della segreteria sono a disposizione degli utenti per dare tutte le informazioni necessarie rispetto allo svolgimento della procedura; essi però non possono in alcun modo fare attività di consulenza per le parti, in modo tale da garantire la più assoluta riservatezza ed imparzialità dell'organismo.

In tutte le Camere di Commercio della Lombardia presso cui volessi inoltrare la tua domanda di mediazione potrai trovare un servizio efficiente ed efficace, poiché improntato alle medesime regole.

3. Cosa si deve fare in concreto per avviare una mediazione presso una Camera di Commercio?

Attivare una procedura di mediazione presso le Camere di Commercio della Lombardia è semplicissimo.

Innanzitutto puoi rivolgerti alle **segreterie** delle varie Camere di Commercio per ottenere le informazioni ed i chiarimenti che ti servono relativamente allo svolgimento della mediazione.

Ogni procedura di mediazione è gestita nel rispetto dei **regolamenti di procedura** che, nel rispetto del modello uniforme del sistema camerale e in conformità alle disposizioni di legge, ogni Camera di Commercio ha adottato.

È bene che tu prenda visione di detto regolamento, poiché questo contiene tutte le regole secondo le quali si svolge la procedura di

mediazione. Unitamente al regolamento troverai il **tariffario**, affinché tu possa conoscere esattamente i costi relativi alla procedura.

Una volta deciso presso quale Camera di Commercio avviare la procedura di mediazione, devi solamente inviare una **domanda di mediazione**, che rispetti i requisiti richiesti dalla legge.

Per evitare disguidi, puoi avvalerti dei moduli a disposizione presso le varie segreterie, e che puoi anche scaricare direttamente dai siti Internet delle Camere di Commercio.

La domanda può essere depositata a mano, ovvero inviata via fax o per posta.

La Camera di Commercio ti contatterà per chiedere modifiche e/o integrazioni, laddove dovesse rendersi conto che nella domanda ci siano errori o manchino alcuni elementi necessari.

Puoi depositare una domanda anche unitamente alla tua controparte ovvero congiuntamente con altri soggetti.

4. Cosa succede una volta depositata la domanda presso una Camera di Commercio?

Una volta ricevuta la tua domanda, la Camera di Commercio – fatte alcune verifiche preliminari di carattere formale e comunque senza compiere alcuna valutazione in ordine alle tue richieste – provvede alla **scelta del mediatore** tra quelli inseriti nella lista (nel rispetto di criteri predeterminati presenti nel regolamento di procedura).

Se, invece, d'accordo con la controparte vuoi indicare espressamente uno dei mediatori iscritti, puoi farlo presente alla segreteria già all'atto della domanda, in modo tale che si possa procedere conformemente alle vostre esigenze.

Una volta individuato il mediatore, viene fissata la **data per il primo incontro**. La segreteria si attiva per inviare la tua domanda alla controparte, con l'indicazione del mediatore e della data del primo incontro, utilizzando la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento, od ogni altro mezzo che sia

in grado di dimostrare che la tua controparte abbia ricevuto l'invito (attenzione, ricorda che se la domanda che presenti è soggetta alla prescrizione ed intendessi interrompere il decorso di detto termine, è bene che provveda anche tu all'invio con il mezzo necessario a tal fine).

Nel frattempo, però, la segreteria si attiva anche con altri mezzi (telefono, fax) al fine di sollecitare la risposta e **l'adesione della controparte** all'incontro. Ecco perché è bene poter dare tutti i riferimenti utili (oltre a quelli formalmente necessari) per poter reperire la controparte.

Anche se sei il convenuto in mediazione, puoi ottenere dalla segreteria della Camera di Commercio tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Se la controparte decide di intervenire, la nomina del mediatore viene confermata e l'incontro si tiene nella data stabilita (che deve essere fissata non oltre quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione, sempre che tu e la controparte non decidiate di comune accordo ed autorizzate espressamente la segreteria a fissare l'incontro dopo detto termine).

Il mediatore sottoscrive una apposita dichiarazione nella quale afferma di essere del tutto imparziale e neutrale non avendo alcun interesse né rispetto alle parti, né rispetto alla controversia.

Prima dell'inizio della procedura, la segreteria provvede alle verifiche relative al **pagamento delle spese di avvio** (che l'istante deve versare all'atto del deposito della domanda), rilasciando la relativa ricevuta.

Anche durante lo svolgimento della mediazione, la segreteria è sempre a disposizione per provvedere a qualsiasi necessità, con grande attenzione e professionalità.

Questo è possibile solo grazie al patrimonio di esperienza accumulato dal sistema camerale, oltre che dalla scelta di condividere regole e costi con tutti gli altri organismi camerali.

Garanzie di serietà, efficienza, speditezza che sono ulteriormente caratterizzate dalla natura di enti pubblici, terzi e *super partes* delle Camere di Commercio.

I COSTI DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

5. Quali sono le spese applicabili alla procedura presso le Camere di Commercio?

Un altro importante vantaggio collegato alle procedure di mediazione amministrata, oltre a quello di poter conoscere sin dall'inizio le regole di svolgimento della stessa, è quello di **sapere prima** anche **i costi**, che sono comunque contenuti.

Il Legislatore, al fine di incentivare l'utilizzo di questo importante strumento, ha fissato direttamente i criteri di determinazione delle tariffe, tenuto conto del valore della controversia.

Tutte le Camere di Commercio hanno adottato una **tabella delle indennità**, rispondente ai principi espressi dal Legislatore, dalla quale potrai conoscere preventivamente i costi relativi a tutta la procedura. Ricorda, quindi, di fartene dare una copia (unitamente al regolamento) prima di avviare la mediazione, così potrai valutare l'utilità dello strumento anche dal punto di vista economico.

La Circolare del Ministero della Giustizia 20 dicembre 2011 ha chiarito che le **spese di avvio della procedura** e le **spese di mediazione** costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l'**indennità complessiva** (oltre all'indennità devono altresì essere corrisposte, se accuratamente documentate dall'Organismo di mediazione, le spese vive).

Le spese di avvio sono determinate in misura fissa, pari a euro 40 + IVA; quelle di mediazione, invece, variano al variare del valore della controversia, in base ad una tabella suddivisa per scaglioni.

Il valore della controversia viene determinato in base alle norme del codice di procedura civile.

Attenzione: Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di avvio costituiscono il valore dei diritti di segreteria, in caso di attivazione della procedura; le spese di mediazione, invece, comprendono anche **l'onorario del mediatore** per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Le spese di avvio sono dovute dalla parte al momento del deposito della domanda di mediazione, ovvero dell'adesione;

le spese di mediazione, invece, sono corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ciò vuol dire che **se una delle parti non provvedesse al pagamento, l'altra che ha aderito è obbligata a corrispondere le spese per tutti**, salvo il diritto alla restituzione dalla parte che non ha adempiuto durante la procedura.

Ricorda che, se le parti non dovessero versare le spese di mediazione prima dell'incontro, dovranno farlo prima del rilascio del verbale di accordo; in caso contrario questo non verrà rilasciato.

Nel caso poi in cui la domanda di mediazione sia depositata da più persone ovvero sia rivolta a più persone che però costituiscano tutte un unico centro di interessi, le indennità devono essere corrisposte una volta sola: in altri termini, anche se ci sono fisicamente più persone a rappresentare un unico interesse rispetto ad una determinata controversia, queste vengono considerate come una sola parte.

Le tariffe "base" possono subire delle **variazioni**:

IN CASO DI CONTROVERSIE DI PARTICOLARE IMPORTANZA O DIFFICOLTA' possono essere aumentate del 20% per ciascun scaglione;

IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE possono essere aumentate sino ad un massimo del 25% per ciascun scaglione;

IN CASO DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL MEDIATORE vengono aumentate del 20% per ciascun scaglione;

IN CASO DI CONTROVERSIE RIENTRANTI NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA sono ridotte di un 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;

IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE ALL'INCONTRO sono ridotte ad euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri (fatto salvo l'aumento del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore).

I REGOLAMENTI E I TARIFFARI

Di seguito troverai i link per visualizzare e scaricare i Regolamenti di procedura e i tariffari di tutte le Camere di Commercio lombarde, oltre che a quelli di Unioncamere Nazionale, che rappresentano i modelli di riferimento per tutto il sistema camerale italiano.

La mediazione civile e commerciale: conoscerla per utilizzarla al meglio

SEZIONE III LA MEDIAZIONE AMMINISTRATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO	REGOLAMENTO	TARIFFARIO
Unioncamere Nazionale	http://www.conciliazione.camcom.it/	http://www.conciliazione.camcom.it/
Bergamo	http://www.bg.camcom.gov.it/export/sites/default/risorse/regolamenti/regolamento-mediazione.pdf	http://www.bg.camcom.gov.it/export/sites/default/macroaree/mercato/arbitrato_conciliazione/conciliazione/20012012b.pdf
Brescia	http://www.bs.camcom.it/files/Toolbar/La%20Camera/regolamentomediazioneweb.pdf	http://www.bs.camcom.it/files/TutelaMercato/Mediazione/TARIFFE_OBBLIGATORIA_SETT2011.pdf http://www.bs.camcom.it/files/TutelaMercato/Mediazione/TARIFFE_FACOLTATIVA_SETT2011.pdf
Como	http://images.co.camcom.gov.it/f/adr/Re/Regolamento_Mediaz271011.pdf	http://images.co.camcom.gov.it/f/tutela/in/indennitaDiMediazAL300811.pdf
Cremona	http://www.cr.camcom.it/Conciliazione/REGOLAMENTO%20MEDIAZIONE.pdf	http://www.cr.camcom.it/Conciliazione/INDENNITA'.pdf
Lecco	http://www.lc.camcom.gov.it/P42A73C112S10/Regolamento.htm	http://www.lc.camcom.gov.it/P42A73C112S10/Regolamento.htm

La mediazione civile e commerciale: conoscerla per utilizzarla al meglio

SEZIONE III LA MEDIAZIONE AMMINISTRATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Lodi	http://www.lo.camcom.gov.it/files/mediazione_civile/mediazione_regolamento.pdf	http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=2044
Mantova	http://www.mn.camcom.it/upload/file/908/454097/FILENAME/REGOLAMENTO_DI_MEDIAZIONE.pdf	http://www.mn.camcom.it/upload/file/908/454096/FILENAME/INDENNITA_DI_MEDIAZIONE.pdf
Milano	http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/regolamento_conciliazione_28ott2011.pdf	http://www.camera-arbitrale.it/risolvi.php?sez_id=292&lng_id=7
Monza e Brianza	http://www.mb.camcom.it/upload/file/1626/813305/FILENAME/regolamento_mediazione.pdf	http://www.mb.camcom.it/upload/file/1626/813306/FILENAME/Tabella_Indennita_Mediazione.pdf
Pavia	http://www.pv.camcom.gov.it/files/TutelaMercato/Conciliazione/REGOLAMENTO_DI_MEDIAZIONE.pdf	http://www.pv.camcom.gov.it/files/TutelaMercato/Conciliazione/TARIFFARIO.pdf
Sondrio	http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=529	http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=529
Varese	http://www.va.camcom.it/files/tutela_reg_merc/REGOLAMENTO_MEDIAZIONE_03_2011.pdf	http://www.va.camcom.it/files/tutela_reg_merc/allegato_A.pdf

Camera di commercio di BERGAMO

Largo Belotti, 16 24121 Bergamo

Ufficio Conciliazione

Telefono: 035/4225375 – 035/4225350

Fax: 035/4225295

E-mail: servizio.conciliazione@bg.camcom.it

Sito web:

http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/mercato/arbitrato_conciliazione/conciliazione/

Camera di commercio di BRESCIA

Via Einaudi, 23 25121 Brescia

Segreteria dell'Organismo di mediazione

Telefono: 030/3725374 - 030/3725363

Fax: 030/3725300

E-mail: tutela.mercato@bs.camcom.it

Sito web: http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=684

Camera di commercio di COMO

Via Parini 16, 22100 Como

Servizio di Mediazione

Telefono: 031/256355 - 031/256360

Fax: 031/256306

E-mail: adr@co.camcom.it

Sito web: http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10181

Camera di commercio di CREMONA

Piazza Stradivari 5 26100 Cremona

Camera arbitrale e di Conciliazione

Telefono: 0372-490255 - 0372-490292

Fax: 0372-490333

E-mail: mediaconciliazione@cr.camcom.it

Sito web: <http://www.cr.camcom.it/Conciliazione/index.php?SettoreID=10>

Camera di commercio di LECCO

Via Tonale 28/30, 23900 Lecco

Servizio di Conciliazione

Telefono: 0341/292228 - 0341/292242

Fax: 0341/292220

E-mail: regolazione.mercato@lc.camcom.it

Sito web: <http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C112S10/Il-servizio-di-Mediazione-Conciliazione.htm>

Camera di commercio di LODI

Via Hausmann, 11/15 26900 Lodi

Servizio di Conciliazione

Telefono: 0371/45051

Fax: 0371/431604

E-mail: mercato@lo.camcom.it

Sito web: http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=2033

Camera di commercio di MANTOVA

Largo di Porta Pradella 1, 46100 Mantova

Segreteria del servizio di conciliazione

Telefono: 0376/234423 - 0376/234375

Fax: 0376/234429

E-mail: conciliazione@mn.camcom.it

Sito web:

<http://www.mn.camcom.it/show.jsp?page=454071&preview=true>

Camera Arbitrale di MILANO

Via Meravigli 9/B, 20123 Milano

Servizio Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

Telefono: 02/85154501

Fax: 02/85154577

E-mail: servizio.conciliazione@mi.camcom.it

Sito web: http://www.camera-arbitrale.it/risolvi.php?sez_id=29&lng_id=7

Camera di commercio di MONZA e BRIANZA

Piazza Cambiagli, 9 20900 Monza

Servizio di Conciliazione

Telefono: 039/2807558 - 039/2807512

Fax: 039/2807538

E-mail: conciliazione@mb.camcom.it

Sito web: <http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=708791>

Camera di commercio di PAVIA

Via Mentana 27 27100 Pavia

Camera di Conciliazione - organismo non autonomo della Camera di Commercio I.A.A. di Pavia

Telefono: 0382/393227 - 0382/393211 – 0382/393245

Fax: 0382/393243

E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it

Sito web: http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=401

Camera di commercio di SONDRIO

Via Piazzini 23 23100 Sondrio

Servizio di Mediazione

Telefono: 0342/527243

Fax: 0342/512866

E-mail: serviziomediazione@so.camcom.it

Sito web: <http://www.so.camcom.it/home.jsp?idrub=529>

Camera di commercio di VARESE

Piazza Monte Grappa, 5 Varese

Sportello di Conciliazione / Camera Arbitrale

Telefono: 0332/295311

Fax: 0332/232283

E-mail: regolazione.mercato@va.camcom.it

Sito web: <http://www.va.camcom.it/Conciliazione/188>

ACCORDO

Se le parti in mediazione trovano una soluzione al conflitto che le divide (autonomamente, grazie all'aiuto del mediatore, o a seguito dell'accettazione della proposta da questi formulata) il procedimento si conclude positivamente mediante il raggiungimento di un accordo, il cui contenuto deve essere tradotto in un atto scritto vincolante. L'accordo viene sottoscritto solo dalle parti e deve essere allegato al verbale.

AUSILIARI

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (cosiddetta "comediazione"). La presenza di ausiliari non implica tuttavia un aumento dei costi a carico delle parti.

CAUCUSES

Termine inglese che sta a indicare gli incontri riservati tra il mediatore e ciascuna parte. Questi colloqui consentono al mediatore di approfondire la ricerca dei reali interessi e bisogni delle parti, inducendole ad aprirsi, senza timore che la controparte venga a conoscenza di quanto viene dichiarato al mediatore, che ha l'obbligo di non comunicare all'altra parte quanto appreso nella sessione separata.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

La clausola contenuta in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo di società per mezzo della quale due o più soggetti si impegnano ad esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nel caso in cui dovesse insorgere una controversia relativa al contratto in questione.

CONCILIAZIONE

Per conciliazione si intende l'esito positivo della mediazione, ovvero la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della procedura di mediazione.

CONCORDATA (MEDIAZIONE)

E' la mediazione "contrattuale", cioè stabilita da un'apposita clausola inserita nel corpo di un contratto, in uno statuto oppure nell'atto costitutivo di una società.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

A partire dal 20 marzo 2011 nelle controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione tramite mezzi di comunicazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, prima di rivolgersi

alla giustizia ordinaria è obbligatorio esperire un tentativo di mediazione. Per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, invece, la condizione di procedibilità entrerà in vigore il 20 marzo 2012.

DELEGATA (MEDIAZIONE)

La mediazione è "delegata" (o "sollecitata") quando, nel corso di un processo, il giudice adito, presi in considerazione la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, invita le stesse a tentare una mediazione.

Se l'invito viene accolto, il giudice fissa la successiva udienza dopo lo scadere del termine di quattro mesi e assegna contestualmente alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

DOMANDA DI MEDIAZIONE

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia e quindi iscritto all'apposito Registro.

L'istanza deve indicare l'organismo adito, le parti, l'oggetto della domanda avanzata nella mediazione e le ragioni a essa sottostanti.

ESPERTI

Se in una controversia che richiede specifiche competenze tecniche, il mediatore non può essere affiancato da un mediatore ausiliario, ha la possibilità di avvalersi dell'opera di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Gli onorari degli esperti vanno ad aggiungersi a quelli del mediatore, e sono determinati e corrisposti secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'organismo di mediazione.

FACOLTATIVA (MEDIAZIONE)

E' la mediazione è volontaria, cioè quando le parti decidono autonomamente e di comune accordo di tentare la conciliazione di una controversia tra loro insorta.

IMPARZIALITÀ

Il mediatore non deve propendere per nessuna delle parti in lite e non deve compiere atti discriminatori o esercitare la sua influenza per favorire una di esse.

E' obbligato a sottoscrivere, per ciascuna mediazione, una dichiarazione di imparzialità e ad informare l'organismo e le parti nell'eventualità che esistano possibili pregiudizi all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

INDENNITÀ

L'importo che gli utenti del servizio di mediazione devono pagare agli organismi. Comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (compreso l'onorario del mediatore). Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso in cui cambi il mediatore nel corso del procedimento o sia nominato un collegio di mediatori oppure siano nominati mediatori ausiliari o, infine, sia nominato un mediatore diverso per la formulazione della proposta.

INFORMATIVA

L'avvocato è obbligato a informare per iscritto e in modo chiaro il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle connesse agevolazioni fiscali e dei casi nei quali il tentativo di conciliazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda.

MEDIATORE

Soggetto terzo, imparziale, che, senza poteri decisori, opera per la composizione della controversia tra le parti. Egli, seppur in mancanza di poteri coercitivi, guida il procedimento di mediazione in ogni sua fase, indirizzando le parti verso la tipologia di negoziazione più efficace, idonea a determinare il miglior svolgimento del procedimento. Il mediatore aiuta le parti a risolvere la controversia in via amichevole ma, se così facendo l'accordo non venisse raggiunto, può formulare una proposta di soluzione della controversia.

MEDIAZIONE

L'attività svolta da un soggetto terzo, finalizzata ad assistere le parti in lite nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OBBLIGATORIA (MEDIAZIONE)

La mediazione è "obbligatoria" quando il tentativo di mediazione costituisce un passaggio necessario prima del giudizio ordinario.

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Gli enti pubblici o privati, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso i quali si può svolgere il procedimento di mediazione.

PROCURA

Un documento con il quale la parte titolare del diritto oggetto di mediazione - che non vuole/può partecipare al procedimento - autorizza un suo rappresentante ad

agire in suo nome e conto. In particolare, è indispensabile che la persona che siede al tavolo della mediazione possieda i poteri di transigere, conciliare e quindi, in caso di esito positivo dell'incontro, di concludere l'accordo.

PROPOSTA

Quando l'accordo tra le parti non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, mentre deve formularla se le parti gliene fanno concorde richiesta (in qualunque momento del procedimento).

La proposta di conciliazione deve essere comunicata per iscritto alle parti che devono accettarla o rifiutarla entro sette giorni (in caso di silenzio delle parti la proposta si considera rifiutata). L'eventuale mancata accettazione della proposta formulata dal mediatore può incidere negativamente sulle spese processuali del giudizio successivo.

PUBBLICO UFFICIALE

Se le parti risolvono la lite tra loro insorta tramite un contratto o uno degli atti previsti all'articolo 2643 del Codice civile (ossia relativi a beni immobili soggetti a trascrizione), per poter procedere alla trascrizione è necessario che la sottoscrizione del processo verbale - al quale è allegato il testo dell'accordo - sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cioè un notaio. Il pubblico ufficiale sarà dunque tenuto a effettuare, sotto la sua personale responsabilità, numerosi accertamenti, sia nell'interesse esclusivo delle parti sia nel rispetto di norme di legge.

REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE

E' il registro (anche informatico), tenuto da ciascun organismo di mediazione, contenente tutti i procedimenti gestiti, che devono essere identificati da un numero d'ordine progressivo. Deve indicare per ogni mediazione i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore che ha seguito la procedura, la durata del procedimento e il relativo esito.

REGISTRO DEGLI ORGANISMI

E' il registro nel quale debbono essere iscritti gli organismi che intendono offrire servizi di mediazione.

Il registro è tenuto dal Ministero della Giustizia ed è articolato in due sezioni: la prima dedicata agli enti pubblici, l'altra agli enti privati, entrambe completate dall'elenco dei mediatori che è pubblico.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento di procedura dell'organismo scelto dalle parti.

Deve contenere l'indicazione del luogo di svolgimento del procedimento, preveder le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità del mediatore designato (che può essere indicato congiuntamente dalle parti), le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ministeriale, garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento, i quali debbono essere custoditi dal responsabile dell'organismo.

Non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga unicamente mediante procedure telematiche.

RISERVATEZZA

Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione sono tenuti a non rivelare all'esterno il contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (cosiddetta "riservatezza esterna").

Inoltre, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite, sia negli incontri congiunti sia in quelli separati, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto della mediazione, anche parziale, a meno che la parte da cui provengono le informazioni non dia il suo consenso.

Le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante il procedimento non possono costituire oggetto di prova testimoniale nel successivo giudizio così come non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore è altresì tenuto a non rivelare alle altre parti del procedimento quanto appreso nel corso delle sessioni separate, salvo esplicito consenso della parte che ha reso le informazioni (cosiddetta "riservatezza interna").

SEGRETO PROFESSIONALE

Il mediatore non può essere obbligato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

VERBALE

Se le parti raggiungono un accordo amichevole, o se entrambe accettano la proposta del mediatore, quest'ultimo redige un verbale che deve dar conto dell'esito positivo dell'incontro di mediazione, che verrà sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore redige un verbale contenente l'indicazione del fallimento del tentativo e l'indicazione dell'eventuale proposta di soluzione

formulata. Nello stesso verbale, il mediatore eventualmente può dare atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. Il verbale viene depositato presso la segreteria dell'organismo.